

**ATTO DI CONSIGLIO**
Seduta del 20/12/2022 n. 107

**OGGETTO: PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI CASTELFIDARDO -
REVISIONE ORDINARIA ANNUALE E APPROVAZIONE RELAZIONE AZIONI SVOLTE AI
SENSI DELL'ART. 20 D.LGS 175/2016**

L'anno **Duemilaventidue** il giorno **Venti** del mese di **Dicembre** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi trasmessi nei modi e termini di legge, in sessione **ORDINARIA** ed in **PRIMA** convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta **PUBBLICA**, il Sindaco ed i seguenti Consiglieri:

| N. | Cognome e Nome | Carica | Presenza |
|----------------|---------------------|--------------|----------|
| 1 | PIATANESI LARA | PRESIDENTE | Si |
| 2 | CAMILLETTI IVANA | CONSIGLIERE | Si |
| 3 | SERENELLI LORENZO | CONSIGLIERE | Si |
| 4 | FAGOTTI FRANCESCO | CONSIGLIERE | Si |
| 5 | RAGNINI DAMIANO | CONSIGLIERE | No |
| 6 | PELATI ILENIA | CONSIGLIERE | Si |
| 7 | ALABARDI AURELIO | CONSIGLIERE | Si |
| 8 | MAZZONI ANNA-MARIA | CONSIGLIERE | Si |
| 9 | FRASCATI ANNAMARIA | CONSIGLIERE | Si |
| 10 | ANGELELLI LORENA | CONSIGLIERE | No |
| 11 | MAZZOCCHINI SIMONE | CONSIGLIERE | Si |
| 12 | TURCHETTI GABRIELLA | CONSIGLIERE | Si |
| 13 | CINGOLANI MARCO | CONSIGLIERE | Si |
| 14 | RAGNI FRANCESCO | CONSIGLIERE | Si |
| 15 | SANTINI ENRICO | CONSIGLIERE | Si |
| 16 | MORESCHI TOMMASO | CONSIGLIERE | Si |
| 17 | ASCANI ROBERTO | SINDACO | Si |
| Presenti N. 15 | | Assenti N. 2 | |

Assiste il Segretario Generale, Dott. **IMPERATO SALVATORE**.

Assume la Presidenza del Consiglio il Consigliere, Avv. **PIATANESI LARA**.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: **FRASCATI ANNAMARIA**, **RAGNI FRANCESCO** e **CAMILLETTI IVANA**

Sono presenti, inoltre i seguenti Assessori:

| N. | Cognome e Nome | Carica | Presenza |
|---------------|--------------------|--------------|----------|
| 1 | CALVANI ROMINA | ASSESSORE | No |
| 2 | AGOSTINELLI AMEDEA | ASSESSORE | Si |
| 3 | CITTADINI RUBEN | ASSESSORE | Si |
| 4 | FORIA SERGIO | ASSESSORE | No |
| 5 | MARCONI ANDREA | ASSESSORE | Si |
| Presenti N. 3 | | Assenti N. 2 | |



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;
- l'art. 42, comma 2, lett. e) del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali;
- il d.lgs. 175/2016 (modificato dal d.lgs. 100/2017), il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ("Decreto correttivo");

RICORDATO che:

- l'art. 20 del T.U.S.P., obbliga le pubbliche amministrazioni ad effettuare ogni anno l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, direttamente o indirettamente;
- se dall'esame emergono le condizioni elencate dal T.U.S.P., che impediscono il mantenimento della quota societaria, è necessario predisporre un Piano di riassetto che programmi razionalizzazioni, fusioni o soppressioni, liquidazioni o cessioni;
- la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ha precisato che il processo di razionalizzazione delineato dal TUSPP si compone di revisione straordinaria una tantum, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20;
- i criteri indicati dal legislatore, relativi alla revisione straordinaria ed a quella periodica, sono i medesimi; quindi, continuano ad applicarsi le Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR:
 - ✓ la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
 - ✓ gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata;
 - ✓ è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;
 - ✓ gli obblighi di revisione investono anche le partecipazioni di minima entità;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 20/12/2022 n. 107



ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del Decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del Decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) *autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

RILEVATO che

- per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., l'ente ha provveduto ad effettuare la c.d. Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, con atto di C.C. n. 63 del 29.09.2017 effettuando una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, suddividendo le partecipazioni stesse in tre categorie,
- ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P., l'ente ha provveduto ad effettuare la c.d. Revisione periodica alla data del 31.12.2017, con atto di C.C. n. 85 del 27.12.2018, alla data del 31.12.2018 con atto di C.C. n.92 del 20.12.2019, alla data del 31.12.2019 con atto di C.C. n. 77 del 29.12.2020 e da ultimo alla data del 31.12.2020 con atto di CC n.85 del 28.12.2021;

CONSIDERATO che, ai fini della revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021 e della eventuale adozione di misure di razionalizzazione, le partecipazioni detenute dal Comune di Castelfidardo alla data di riferimento del 31 dicembre 2021 risultano costì distinte:

A) PARTECIPAZIONI DA MANTENERE

B) PARTECIPAZIONI SOGGETTE AD AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

C) PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE MEDIANTE CESSIONE / ALIENAZIONE



A) PARTECIPAZIONI DA MANTENERE

- **PLURISERVIZI FIDARDENSE S.r.l. - C.F. 02354140424 - partecipazione 100%**

Situazione risultante dalla ricognizione ordinaria annuale (atto C.C. n. 85.2021)

Si confermano le previsioni dei precedenti piani di razionalizzazione. La società è stata oggetto, nell'anno 2016, di una operazione di fusione con la società sempre partecipata dal Comune di Castelfidardo al 100% "Farmacia Comunale Centro srl".

La Società è stata costituita a seguito delle decisioni assunte dal Consiglio Comunale con atto CC n. 116 del 18.09.2007 per svolgere i servizi affidati con carattere imprenditoriale-privatistico e con strumenti di maggiore snellezza e flessibilità operativa, con particolare riguardo alla efficacia ed efficienza dei servizi resi alla collettività e tenuto conto in particolare dei servizi di farmacia che costituiscono il core business della Società.

La Società ha sempre mantenuto l'equilibrio finanziario nel corso degli anni sin dalla sua costituzione.

I contratti relativi ai servizi affidati prevedono una scadenza al 31.12.2022 alle medesime condizioni ad oggi vigenti pertanto la sostenibilità finanziaria, alla luce di quanto appena espresso, appare confermata fatte salve le valutazioni circa gli affidamenti al termine indicato.

Gli elementi sopra indicati propendono per il mantenimento della Società almeno fino al termine degli affidamenti già operati, salvo poi valutare una eventuale re-internalizzazione dei servizi stessi o l'affidamento a soggetti terzi.

Per quanto riguarda in particolare i servizi di farmacia la gestione diretta da parte dell'ente comporterebbe tuttavia problematiche rilevanti nell'applicazione delle regole di contabilità pubblica in termini di efficacia ed efficienza (basti pensare alla necessità di atti di impegno di spesa e liquidazione difficilmente compatibili con il carattere necessariamente dinamico ed imprenditoriale delle attività in questione). Nulla vieta invece di valutare, come scelta politica più che tecnica, quella della vendita a privati delle predette attività sempre tuttavia nel rispetto delle scadenze degli affidamenti già operati.

Azioni svolte nel corso dell'anno 2022

Considerato che la partecipazione è stata considerata da mantenere nelle stesse modalità, si evidenzia che nel corso dell'esercizio 2022 il Consiglio Comunale si è determinato per il rinnovo e l'adeguamento dei seguenti contratti di servizio già in essere con la Società, prevedendo una scadenza al 31.12.2032, come di seguito indicato:

- ✓ servizio gestione farmacie: atto CC n. 96 del 29.11.2022;
- ✓ servizio gestione periodico comunale e comunicazione istituzionale: atto CC n. 97 del 29.11.2022;
- ✓ servizio gestione canone unico patrimoniale e mercatale: atto CC n. 98 del 29.11.2022;
- ✓ servizio gestione lampade votive del cimitero: atto CC n. 99 del 29.11.2022;
- ✓ servizio gestione informagiovani-biblioteca: atto CC n. 100 del 29.11.2022;
- ✓ servizio gestione e custodia cimitero comunale: atto CC n. 101 del 29.11.2022;
- ✓ servizio gestione impianti pubbliche affissioni: atto CC n. 102 del 29.11.2022.

- **VIVA SERVIZI S.p.A. - C.F. 02191980420 - partecipazione 1,91%**

Situazione risultante dalla ricognizione ordinaria annuale (atto C.C. n. 85.2021)

ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 20/12/2022 n. 107

Comune di Castelfidardo – Piazza della Repubblica n.8 – 60022 Castelfidardo – Tel. 071.78291 – Codice Fiscale e Part.I.V.A. 00123220428
www.comune.castelfidardo.an.it - Email protocollo@comune.castelfidardo.an.it - Pec comune.castelfidardo@pec.it



Si confermano le previsioni dei precedenti piani di razionalizzazione pur evidenziando che in data 03.12.2021 la società Viva Servizi SpA mediante operazione di scissione parziale e proporzionale ha costituito la società Viva Energie Spa, affidando alla stessa il servizio di distribuzione del gas (gestione reti gas).

Azioni svolte nel corso dell'anno 2022

La Società VIVA SERVIZI spa, a seguito della scissione operata con la Società VIVA ENERGIE spa a fine anno 2021, ad oggi non svolge alcun servizio per conto del Comune di Castelfidardo.

La stessa Società VIVA SERVIZI spa, unitamente ad altre Società interamente partecipate da Enti Locali (ECOFON e JESI SERVIZI), nel corso del corrente anno si è proposta presso l'ATA rifiuti di Ancona per addivenire, attraverso la costituzione di una società consortile (NewCo ambiente società consortile a.r.l.), all'affidamento del servizio rifiuti quale gestore unico di ambito.

In attesa delle definitive determinazioni dell'ATA sul punto l'Amministrazione ritiene di mantenere la partecipazione societaria in quanto, in ipotesi di affidamento del servizio rifiuti, consentirà di mantenere un controllo più diretto sulle politiche decisionali del settore con riferimento al territorio comunale e risulterà fondamentale per poter procedere all'affidamento diretto in house in qualità di gestore unico, in ragione della partecipazione pubblica alla società affidataria di tutti gli enti facenti parte del territorio di competenza dell'ATA.

Qualora invece l'affidamento a cura dell'ATA non dovesse concretizzarsi l'Ente si riserva di valutare la dismissione della partecipazione societaria in occasione della prossima revisione ordinaria annuale.

- **VIVA ENERGIA S.p.A. - C.F. 02906230426- partecipazione 1,91%**

Azioni svolte nel corso dell'anno 2022

La società come sopra evidenziato è stata costituita in data 03.12.2021 mediante scissione parziale e proporzionale della società Viva Servizi SpA, iscritto al registro delle imprese in data 13.12.2021. La stessa Società gestisce il servizio di distribuzione del gas (gestione reti gas) sul territorio comunale per il tramite della propria partecipata Edma Reti Gas (partecipata al 55%).

Il mantenimento della partecipazione in capo all'ente è giustificato dall'affidamento diretto del servizio di distribuzione del gas. E' in corso una gara d'ambito a cura del Comune capoluogo di Provincia (Comune di Ancona) per l'affidamento del servizio all'operatore che risulterà vincitore della gara. Allo stato attuale risulta necessario, nell'ottica di continuità, proseguire con l'affidamento - e conseguente mantenimento della partecipazione - fino a termine della gara stessa per poi valutare l'eventuale dismissione della partecipazione. La gestione diretta del servizio non può essere presa in considerazione stante le previsioni normative che dispongono un affidamento in sede di ambito territoriale ottimale. In questa fase transitoria, in attesa dell'espletamento della gara d'ambito, non appare neanche possibile valutare un affidamento a diverso operatore.

B) PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SOGGETTE AD AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

- **APM S.p.A. - C.F. 00457550432 - partecipazione 0,029 %**

Situazione risultante dalla ricognizione ordinaria annuale (atto C.C. n. 85/2021)

È indispensabile mantenere uno stretto controllo delle reti idriche di cui l'ente è proprietario a garanzia del fondamentale servizio idrico di interesse generale per la collettività. Il servizio è

ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 20/12/2022 n. 107



affidato dalla Autorità Territoriale d'Ambito A.T.O. 3 di Macerata.

Restano confermate le previsioni del piano tuttavia il frazionamento degli operatori del servizio idrico integrato nell'ambito dell'AATO 3 di Macerata rende necessaria un'aggregazione delle società ivi operanti. Premesso che la competenza in materia di affidamento del S.I.I. è demandata all'Autorità d'Ambito l'ente si è tuttavia fatto parte attiva adottando apposito atto di Consiglio Comunale n. 25/2016 con il quale si è disposto nei confronti dei soggetti competenti l'avvio di un processo di aggregazione al fine di addivenire ad un unico soggetto gestore del S.I.I nell'ambito dell'AATO 3 di Macerata

Azioni svolte nel corso dell'anno 2022

Si riporta di seguito per estratto quanto risultante dalla documentazione acquisita presso l'AATO 3 di Macerata e risultante dal DUP triennio 2022-2024 – pag. 11.

"L'approssimarsi della scadenza naturale dell'affidamento (2025) pone l'Ente nelle condizioni di attuare i presupposti per un nuovo affidamento "in house". Nonostante con la delibera assembleare n. 6 del 30.12.2015 si sia avviato il percorso per la realizzazione della società di gestione unica dell'Ambito, a distanza di 5 anni i progressi fatti sono nulli, essendo venuta meno da parte delle società di gestione la volontà di attuare le indicazioni formulate dal gruppo di lavoro.

L'attuale normativa sugli affidamenti "in house" richiede la predisposizione di approfondite analisi socio-economiche e di contesto, di valutazioni di convenienza rispetto alle altre forme di gestione, la richiesta di pareri alle competenti Autorità nazionali di controllo (fra le quali l'AGCM), l'asseverazione del piano finanziario del gestore da parte degli istituti di credito e alcune delibere propedeutiche all'affidamento vero e proprio da parte dell'Ente di Governo dell'Ambito.

Pur essendo la scadenza naturale degli attuali affidamenti salvaguardati ancora piuttosto lontana (30.06.2025), la particolare situazione di frammentazione gestionale che caratterizza l'ATO 3 Marche alla data attuale richiede un approfondito e condiviso lavoro di progettazione degli strumenti e del percorso da compiere, anche tenuto conto di quanto prevede l'art. 28, comma 2, delle Convenzioni di gestione del servizio: "l'EGA, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d'ambito".

È evidente che per giungere in tempo utile a deliberare il nuovo affidamento del servizio rimangono poco più di 3 anni utili per affrontare e risolvere il tema della frammentazione gestionale nel territorio dell'ATO 3. Infatti, le analisi e le valutazioni da compiere per giungere validamente all'affidamento del servizio non possono essere astrattamente riferite ad un gestore unico ipotetico. Diventa quindi importante dedicare il prossimo triennio alla definizione degli strumenti e del percorso che consenta di giungere al più tardi nel 2023 a poter disporre di un set informativo riferito ad un unico gestore e che possa validamente costituire la base di partenza per predisporre gli atti per il nuovo affidamento".

Pertanto, restano ferme le valutazioni formulate in occasione dei precedenti piani di revisione in ordine alla riconducibilità della società ai vincoli di scopo e alle attività di cui all'art. 4 d.lgs. 175/2016. In relazione al servizio idrico integrato, di cui la società ha la gestione operativa, restano parimenti ferme le considerazioni già contenute nei precedenti atti di revisione

In relazione a quanto sopra indicato dall'AATO n. 3 occorre tuttavia rilevare che il percorso finalizzato alla realizzazione di una società di gestione unica di ambito nel corso dell'anno 2022 non ha evidenziato ulteriori attività di impulso.

- **S.I. MARCHE SOC. CONS. a r.l. - C.F. 01494870437 - partecipazione 10,33 %**

Situazione risultante dalla ricognizione ordinaria annuale (atto C.C. n. 85/2021)

ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 20/12/2022 n. 107



La società svolge il ruolo di affidatario del servizio idrico integrato a livello di sub ambito territoriale da parte dell'A.A.T.O. 3 di Macerata. A sua volta la società affida il S.I.I. ad altra società operativa (nella fattispecie A.P.M. spa).

La Legge di Stabilità 2015 - art. 1, comma 611, lettera b), dispone la "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti".

Trattasi di una società composta da un solo amministratore, senza personale dipendente e con un fatturato medio inferiore ad un milione di euro, tuttavia si evidenzia che per effetto del comma 3 dell'art. 16 del d.l. 73/2021 ha prorogato l'obbligo di dismettere le partecipazioni che per l'anno 2022 abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017/2019, derogando ai limiti previsti dall'art. 20 comma 2 del TUSP che prevedeva l'obbligo di dismetterle nel caso siano prive di dipendenti o nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio inferiore al milione di euro.

Con atto di CC. n. 25 del 7.04.2016 il Consiglio Comunale ha deliberato di dare mandato di avviare un processo di aggregazione dei soggetti del servizio idrico integrato nell'ambito dell' A.T.O. 3 di Macerata al fine di pervenire alla costituzione di un unico soggetto gestore del servizio.

L'A.A.T.O. 3 di Macerata in data 22.03.2017, con nota prot. 5012, ha inviato all'ente una relazione illustrativa del percorso ipotizzato per la realizzazione del gestore unico di ambito indicando lo stato di avanzamento a marzo 2017 e le successive azioni da svolgere come indicato nel documento.

Ferma restando la competenza in materia di gestione del S.I.I da parte dell'AATO 3 di Macerata restano confermate le indicazioni sopra espresse.

Azioni svolte nel corso dell'anno 2022

Trattandosi di società operante nell'ambito del S.I.I. si rinvia anche per l'anno 2022 a quanto sopra indicato per la Società A.P.M. S.p.A.

- **SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA S.p.A. - C.F. 01495780437 - partecipazione 9,86 %**

Situazione risultante dalla ricognizione ordinaria annuale (atto C.C. n. 85/2021)

La società (precedentemente Consorzio) opera dal 1975 per consentire l'approvvigionamento idrico sul territorio mediante una condotta alternativa/complementare proveniente dalle fonti del Nera. L'Amministrazione ritiene indispensabile per la comunità locale perseguire le predette finalità di interesse generale di approvvigionamento idrico complementare a quello attuale.

Il frazionamento degli operatori del servizio idrico integrato nell'ambito dell'AATO 3 di Macerata rende tuttavia necessaria un'aggregazione delle società ivi operanti. Premesso che la competenza in materia di affidamento del S.I.I. è demandata all'Autorità d'Ambito l'ente si è tuttavia fatto parte attiva adottando apposito atto di Consiglio Comunale n. 25/2016 con il quale si è disposto nei confronti dei soggetti competenti l'avvio di un processo di aggregazione al fine di addivenire ad un unico soggetto gestore del S.I.I nell'ambito dell'AATO 3 di Macerata;

Azioni svolte nel corso dell'anno 2022

Trattandosi di società operante nell'ambito del S.I.I. si rinvia anche per l'anno 2022 a quanto sopra indicato per la Società A.P.M. S.p.A.

C) PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE MEDIANTE CESSIONE / ALIENAZIONE



- **Nessuna**

VISTA la seguente documentazione istruttoria che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Situazione delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente al 31.12.2021 (**Allegato 1**);
- Relazione tecnica sull'attuazione del Piano di Razionalizzazione (**Allegato 2**);
- Schede rilevazione periodica delle partecipazioni societarie da approvarsi entro il 31.12.2021 - dati riferiti al 31.12.2021 (**Allegato 3**);

VISTI:

- Il parere favorevole del Responsabile I° Settore Segreteria - Affari Generali, per la regolarità tecnica;
- Il parere favorevole del Responsabile II° Settore Servizi Finanziari per la regolarità contabile; espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.18/08/2000 ed inserito all'originale del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO inoltre che il presente atto è stato sottoposto all'esame della Commissione Consiliare Affari istituzionali - partecipazione - bilancio, nella seduta del 15 dicembre 2022;

UDITA l'illustrazione del Sindaco, seguono gli interventi dei Consiglieri Cingolani, Santini e Moreschi, così come riportati nel resoconto integrale della seduta allegato al quale si fa ampio riferimento;

CON VOTAZIONE UNANIME e FAVOREVOLE resa in forma palese, per alzata di mano, dai 15 componenti presenti e votanti, il cui risultato è stato accertato dagli scrutatori e dal Segretario generale e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, la Ricognizione Ordinaria Annuale delle partecipazioni societarie detenute dall'ente alla data del 31.12.2021 come risultante dalla scheda riepilogativa alla **Allegato 1**) al presente atto e la Relazione Tecnica **Allegato 2**) al presente atto indicante le azioni svolte nel corso del 2021 - che sono rimaste sostanzialmente invariate anche nel corso del 2022 fino a tutt'oggi - a seguito dei precedenti piani di razionalizzazione;
- 3) di dare atto che a seguito della ricognizione ordinaria operata, le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Castelfidardo a dicembre 2021 vengono suddivise, per tutte le motivazioni meglio indicate nelle schede **Allegato 3**) al presente atto, come di seguito indicato:

ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 20/12/2022 n. 107



A) PARTECIPAZIONI DA MANTENERE

- **PLURISERVIZI FIDARDENSE S.r.l. - C.F. 02354140424 - partecipazione 100%**
- **VIVA SERVIZI S.p.A. - C.F. 02191980420 - partecipazione 1,91%**
- **VIVA ENERGIA S.p.A. - C.F. 02906230426 - partecipazione 1,91%**

**B) PARTECIPAZIONI DA MANTENERE
SOGGETTE AD AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**

- **APM - Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A., C.F. 00457550432, partecipazione 0,029 %**
- **S.I. MARCHE S. Cons. a r.l., C.F. 01494870437, partecipazione 10,33 %**
- **SAN -SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA S.p.A., C.F. 01495780437, partecipazione 9,86 %**

C) PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE MEDIANTE CESSIONE / ALIENAZIONE

- **Nessuna**

- 4) di dare atto che per quanto riguarda le azioni di razionalizzazione da porre in essere con riferimento alle società operanti nell'ambito del Servizio Idrico Integrato (Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A. - S.I. Marche s.c. a r.l. - Società per l'Acquedotto del Nera S.p.A.), la competenza in materia di affidamento del S.I.I. è demandata all'Assemblea di Ambito Ottimale A.A.T.O. 3 di Macerata e che, tuttavia, l'ente si è fatto parte attiva in tal senso mediante l'adozione di atto di Consiglio Comunale n. 25/2016 con il quale si è disposto, nei confronti dei soggetti competenti, l'avvio di un processo di aggregazione al fine di addivenire ad un unico soggetto gestore del S.I.I. nell'ambito dell'A.A.T.O. 3 di Macerata;
- 5) di dare atto che per la rilevazione dei dati di dettaglio delle singole partecipazioni societarie si fa espresso rinvio alle schede appositamente compilate ed allegate alla relazione tecnica in allegato redatte secondo i modelli predisposti congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro - Corte dei conti, che formeranno altresì oggetto di successivo censimento annuale delle partecipazioni societarie ex art. 17 D.L. 90/2014 (**Allegato 3**, al presente atto);
- 6) di dare altresì atto che copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24 del T.U.S.P. e dall'art. 21 del successivo Decreto correttivo.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

* * * * *

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
IMPERATO SALVATORE

IL PRESIDENTE
PIATANESI LARA.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, diverrà esecutiva il 31/12/2022 trascorsi 10 giorni dalla data su indicata di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Castelfidardo, li 21/12/2022.

IL SEGRETARIO GENERALE
IMPERATO SALVATORE



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA N. 16566 DEL
07/12/2022

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla deliberazione avente per oggetto:

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI CASTELFIDARDO - REVISIONE ORDINARIA ANNUALE E APPROVAZIONE RELAZIONE AZIONI SVOLTE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS 175/2016

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Visti gli atti d'ufficio;

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo, 20/12/2022

IL RESPONSABILE DI SETTORE
SENATORI CLAUDIO

PROPOSTA

P_0000000000016566

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n. 8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - www.comune.castelfidardo.an.it - Codice

Fiscale e Part. I.V.A. 00123220428 PEC: comune.castelfidardo@pec.it

File con impronta: 0ce70b045d3366b51d724aad5950f9886895b603dc8b15f08ae9f6b8c1fcb1c

Firmato digitalmente da: CLAUDIO SENATORI.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA N. 16566 DEL
07/12/2022

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla deliberazione avente per oggetto:

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI CASTELFIDARDO - REVISIONE ORDINARIA ANNUALE E APPROVAZIONE RELAZIONE AZIONI SVOLTE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS 175/2016

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere sulla regolarità tecnica;

Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo, 20/12/2022

IL RESPONSABILE DI SETTORE
REGOLI PAOLO

PROPOSTA

P_0000000000016566

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n. 8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - www.comune.castelfidardo.an.it - Codice

Fiscale e Part. I.V.A. 00123220428 PEC: comune.castelfidardo@pec.it

File con impronta: 580c4b6214f77d969de132b1d87f625d0be27d76349bd54f33782d7f1906c83e

Firmato digitalmente da: PAOLO REGOLI.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21/12/2022

Castelfidardo, 21/12/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
IMPERATO SALVATORE